

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

Indagini internazionali costantemente riportano all'attenzione di tutti problemi legati all'economia ,allo sviluppo, alla salute, sempre più intrecciati a livello mondiale. Gli orizzonti di sviluppo riguardano però la possibilità di un futuro migliore per un numero sempre più consistente di bambini se si darà loro la possibilità di accedere all'istruzione, poiché l'istruzione risulta essere l'unico mezzo di emancipazione dei popoli.

Nonostante gli sforzi dei sistemi pubblici e l'interesse di molti privati , nei paesi a forte crescita demografica, ma a rischio continuo di fame e di malattie, come il Kenia, la necessità di aiuti resta una priorità assoluta. Attraverso l'istruzione possono infatti migliorare le condizioni generali di vita. L'alfabetizzazione può permettere un maggior rispetto per la propria persona, per la comunità e l'ambiente. Le conoscenze acquisite possono favorire la possibilità di accedere a situazioni lavorative dignitose, di gestire in modo corretto le risorse dell'ambiente, traendone benefici in termini ecocompatibili, migliorare i sistemi di crescita dei figli, con particolare attenzione agli aspetti igienico-sanitari.

Al fine di promuovere concrete situazioni di sostegno allo sviluppo e alla diffusione dell'istruzione e della cultura della salute si costituisce l'associazione denominata "MARY SCHOOL", con l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione

rivolta al pubblico della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”

o dell’acronimo “ONLUS”.

Articolo 1

È costituita con sede legale e amministrativa in via Barchette n. 16/2, 35028 Piove di Sacco , Padova , Italia .

e una sede secondaria in Mambrui – p.o. box n. 388 Malindi (Kenia)

una Associazione che assume la denominazione **MARY’S SCHOOL - ONLUS**. Essa verrà iscritta all’anagrafe delle O.N.L.U.S., presso la Direzione Regionale delle Entrate del Veneto (Ministero delle Finanze).

Articolo 2

Questa associazione si propone di promuovere , sviluppare e sostenere:

- progetti di istruzione e formazione
- progetti di assistenza sociale e sanitaria
- progetti di beneficenza a sostegno , prioritariamente , di donne e bambini di aree geografiche sottosviluppate
- di promuovere iniziative per lo sviluppo individuale e cooperativo

- di sostenere e realizzare in campo educativo e socio-sanitario la valorizzazione della persona, durante tutto il ciclo di vita, dall'infanzia all'età adulta, per una cultura della salute e del benessere psicofisico
- di programmare e realizzare interventi che concorrano a garantire il diritti dell'infanzia riconosciuti a livello mondiale.

Tutto ciò per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, con divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del D. Lgs. 460/97 art. 10 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 3

L'Associazione è promossa da privati, operatori del settore e da Enti assistenziali e/o Fondazioni individuali, che ne condividano gli scopi.

Articolo 4

Possono far parte della Associazione tutte le strutture educative ,sociali, sanitarie , enti ,fondazioni , e tutte le persone fisiche , legali rappresentanti o loro delegati, che condividano gli scopi dell'associazione e che, previa domanda motivata, vengono ammesse dal Consiglio Direttivo e accettano il presente Statuto e il regolamento interno.

ORGANIZZAZIONE

Articolo 5

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, sulla base delle previsioni del regolamento interno. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 6

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Essi hanno diritto di essere informati sull'attività della Associazione e l'Associazione ha l'obbligo di redigere il Bilancio o il Rendiconto annuale con il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Avrà inoltre l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 7

I soci devono versare nei termini fissati dall'Assemblea la quota sociale e rispettare, ovvero di dichiarare di conoscere il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni con disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o esclusioni. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti della Associazione o per comportamento contrario al buon nome della Associazione. L'esclusione dovrà essere sancita dall'Assemblea dei soci.

ORGANI E COMPETENZE

Articolo 9

Sono organi della Associazione :

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Articolo 10 - L'Assemblea dei soci.

È composta da tutti gli Associati. Ad essa sono demandate, oltre alla nomina delle cariche sociali, le delibere sul programma delle attività statutarie e delle questioni di carattere generale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibererà a maggioranza semplice.

Per le modifiche dello Statuto occorre la presenza dei tre quinti (3/5) degli associati e il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) degli associati. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto, inviato a ciascun associato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

Si prevede pure per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da Consiglio Direttivo, composto da almeno 3 membri e da un massimo di 5 membri, individuati fra una serie di nominativi indicati dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo sceglie nel proprio seno a maggioranza di voti il Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno e i suoi membri sono tutti rieleggibili.

Il primo Consiglio Direttivo nominato nell'atto costitutivo è composto dai soci fondatori e rimane in carica per 2 anni.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Provvede agli atti necessari ed utili all'efficienza dell'Associazione. Il libro dei verbali è tenuto a cura del Presidente e i singoli verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in mancanza, da un Vicepresidente. La convocazione in seduta ordinaria deve essere fatta almeno una volta l'anno con comunicazione scritta da inviarsi anche per via fax, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche da due terzi dei membri del Consiglio Direttivo con comunicazione scritta da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le decisioni di ordinaria amministrazione vengono approvate con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Articolo 12 – Il Presidente

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo e adotta, in caso di urgenza tutti i provvedimenti necessari, informandone il Consiglio Direttivo tempestivamente.

Spetta al Presidente inoltre:

- a) curare i rapporti legislativi con Enti ed istituzioni pubbliche e private
- b) rappresentare legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità Amministrative e Giudiziarie; ha il potere di firmare per l'Associazione
- c) convocare in seduta ordinaria e straordinaria il Consiglio Direttivo

Il Presidente può temporaneamente delegare singole facoltà di sua competenza ad un altro membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Consigliere e Segretario sono gratuite e non possono dar diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto della Associazione.

Articolo 14

Con regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo, potranno essere emanate le norme di esecuzione del presente Statuto . Detto regolamento, una volta approvato dall'Assemblea dei soci, sarà vincolante al pari dello Statuto

Articolo 15

Lo scioglimento della Associazione potrà essere deliberato dalla Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, con almeno il consenso della metà più uno dei soci intervenuti, con l'obbligo di devolvere il Patrimonio dell'Organizzazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

RINVIO

Articolo 16

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al codice civile e alle leggi in materia